



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE**

DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice di Pace **Dott. MANLIO MEROLLA**, letto il ricorso per la concessione del decreto ingiuntivo depositato da

[REDACTED]

Ritenuta la propria competenza per valore;

Esaminata la documentazione prodotta;

In applicazione degli artt. 633 e segg. c.p.c.;

Superate parzialmente le note difficoltà informatiche del portale dei GPD e in mancanza da mese del PC istituzionale

Letti gli atti a corredo al ricorso per decreto ingiuntivo, così provvede:

Il Giudice dall'esame dei documenti prodotti, delle richieste formulate e in base a criteri e motivazioni logiche giuridiche dispone quanto segue con esposizione logica argomentativa lineare e strutturata, precisamente:

DECRETO INGIUNTIVO

SVOLGIMENTO E PREMESSE IN FATTO E IN DIRITTO

1.Premessa fattuale della vicenda sottoposta al vaglio giudiziale.
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. **633 e ss. c.p.c.**, parte istante,

[REDACTED] ha esposto di

vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del sig. [REDACTED]
[REDACTED] fondato sull'inadempimento dell'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore, in adempimento alla sentenza n. 431/2016 del **Tribunale di [REDACTED]** resa ai sensi dell'art. **337-ter c.c.**, obbligazione comunicata e documentalmente comprovata.

Il credito azionato ammonta ad € **1.577,00**, pari alla metà delle spese straordinarie complessivamente sostenute (€ 3.154,00), come da ricevute e fatture regolarmente prodotte in atti.

Nonostante le ripetute richieste e comunicazioni, il debitore ha omesso qualsivoglia adempimento.

2. Fondamento giuridico della decisione.

La domanda si presenta assistita dai requisiti richiesti dalla normativa processuale ex art. **633 c.p.c.**, trattandosi di credito derivante da provvedimento giudiziale divenuto definitivo, espressamente obbligante alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie in favore del minore.

Per consolidato orientamento della Suprema Corte, "le spese straordinarie, inerenti la salute e l'istruzione della prole, sono soggette ad obbligo solidale tra i genitori ex art. 316-bis c.c. e, se previamente comunicate, impongono all'altro genitore il rimborso della quota spettante" (**cfr. Cass., sez. I, 28 maggio 2021, n. 14765; Cass., sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2764**).

È noto in dottrina che il credito vantato per spese straordinarie costituisce **credito alimentare ex lege** ai sensi degli artt. **30 Cost., 147 ss. c.c.**, come ribadito anche dalla **giurisprudenza europea (Corte EDU, 20 gennaio 2009, Tchokontio Happi c. Francia, ric. n. 65829/01)**, nella quale si afferma l'obbligo degli Stati di garantire la tutela effettiva dei diritti di mantenimento in favore dei figli minori.

Inoltre, trattandosi di credito avente causa in prestazioni rivolte al soddisfacimento dei bisogni primari del minore (cura della salute, istruzione, benessere psicofisico), ne consegue la riconducibilità alla categoria dei crediti privilegiati in senso lato, secondo il brocardo **“in dubio pro alimentis”**.

3. In punto di concessione della provvisoria esecutorietà.

Parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. **642 c.p.c.**, allegando il **pericolo di grave pregiudizio** nel ritardo, in relazione alla natura dell'obbligazione dedotta, avente ad oggetto spese indispensabili per il minore.

La giurisprudenza riconosce che la sussistenza di un titolo giudiziale e la natura delle obbligazioni (spese sanitarie, scolastiche, ecc.) giustificano la concessione della provvisoria esecutorietà (**Cass., sez. III, 20 maggio 2020, n. 9242**: *“il periculum in mora è in re ipsa quando la prestazione è funzionale al sostegno delle esigenze di minori o soggetti deboli”*).

Tale principio è conforme all'art. **24, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) e alla giurisprudenza CEDU** che impone agli ordinamenti interni di predisporre strumenti rapidi ed effettivi per l'adempimento degli obblighi alimentari (**Corte EDU, 16 settembre 2004, B. c. Regno Unito**).

4. In ordine alla liquidazione delle spese.

Le spese del presente procedimento devono essere poste a carico del debitore, in applicazione del principio di soccombenza ex art. **91 c.p.c.**, e liquidate secondo i criteri del vigente D.M. **n. 147/2022**, Tariffario Forense, come da protocollo locale del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA VI SEZIONE

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Visti gli artt. **633 ss., 642 c.p.c., 91 c.p.c., 337-ter c.c.**,

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Corte EDU;

INGIUNGE

al sig. [REDACTED]

[REDACTED] di pagare a

[REDACTED] la somma di € **1.577,00** oltre:

- interessi legali moratori ex **D.Lgs. 231/2002** dalla domanda al saldo effettivo;
- rivalutazione monetaria ISTAT;
- spese del procedimento liquidate in **€ 650,00** per compensi professionali oltre **15% per spese generali, C.P.A. e IVA** ove dovuta;
- nonché **€ 76,00** per contributo unificato e diritti di cancelleria;
- oltre alle successive occorrente.

CONCEDE

la **provvisoria esecutorietà** del presente decreto ai sensi dell'art. **642 c.p.c.**, stante il pregiudizio derivante dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione avente carattere alimentare e di necessaria urgenza.

A V V E R T E

il debitore che potrà proporre opposizione al presente decreto avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli entro il termine di **40 giorni dalla notifica**, ai sensi degli artt. **645 ss. c.p.c.**, con l'avvertenza che in difetto il decreto acquisterà forza esecutiva.

Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge.

Si comunichi

Il Giudice Dr. Manlio Merolla